



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Procida

Via Roma — loc. Le Grotte, 164 — 80079 Procida (NA) — Tel. 081/8967381 Fax 081/8969191

ORDINANZA N. 06/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Procida,

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- VISTI** il Decreto Legislativo n.112/98, il Decreto Legislativo n. 96/99 e la Legge n. 88/01 con cui sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo;
- VISTO** il D.lgs 28 luglio 1999, n. 272, che individua nell'Azienda Sanitaria Locale, l'organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale, prevedendo a tal fine l'azione in coordinamento con le autorità indicate nell'art. 23 del D.lgs n. 626/94;
- VISTO** l'art. 13 D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che individua nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, facendo salve le competenze che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità marittime e portuali;
- VISTA** la legge 6 giugno 1974, n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada;
- CONSIDERATO** che l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativa delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTA** la circolare n. 41 datata 17/01/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per i Porti avente ad oggetto *"Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione"*, con la quale si ribadisce che la competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione nell'interno dei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale ed in genere nell'ambito del restante demanio marittimo non è più di competenza statale stante il generale conferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali, ferma restando l'azione di vigilanza dell'Autorità Marittima per gli aspetti di competenza ai fini della sicurezza della navigazione;

CONSIDERATO	che nel circondario marittimo di Procida vengono svolte su aree portuali libere all'uso pubblico operazioni per conto proprio o conto terzi di alaggio e varo natanti ed imbarcazioni da traffico, pesca e diporto;
RITENUTO	necessario regolamentare in maniera uniforme nell'ambito del circondario marittimo di Procida le citate operazioni al fine di tutelare la sicurezza della navigazione in ambito portuale ed evitare eventuali interferenze tra le operazioni di alaggio e varo ed il regolare svolgimento del traffico portuale;
RITENUTO OPPORTUNO	attualizzare la propria Ordinanza n. 26/10 in data 05.08.2010, limitatamente agli artt. dal n. 71 al n. 80, disciplinanti le operazioni di alaggio e varo di unità navali negli ambiti demaniali marittimi dei porti di giurisdizione e conseguire una migliore organizzazione delle predette operazioni;
VISTE	le risultanze dell'incontro fra l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e tutti gli operatori del settore del circondario marittimo di Procida, tenutosi in data 26/03/2014 presso gli uffici del Comando in intestazione, giusta verbale redatto e sottoscritto dagli intervenuti in pari data;
VISTI	gli artt. 17, 62, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 (Disciplina)

La presente Ordinanza disciplina ai fini della sicurezza ed operatività portuale le operazioni di alaggio e varo a mezzo di autogrù effettuate in uso conto proprio e/o conto terzi nelle aree demaniali marittime libere all'uso pubblico ricadenti nel Circondario Marittimo di Procida. Restano escluse dalla presente disciplina le operazioni che si svolgono all'interno di aree in concessione e/o comunque in uso esclusivo a soggetti privati in genere, già disciplinate dalla normativa vigente di settore in tema di sicurezza del lavoro.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

Alaggio: l'attività di tirare a secco un'unità a mezzo di strutture fisse e/o mobili.

Varo: l'attività di ricollocare in mare un'unità a mezzo di strutture fisse e/o mobili.

Conto proprio: è l'attività svolta da persone fisiche, giuridiche, enti privati e/o pubblici con mezzi di proprietà o in usufrutto condotti personalmente dal titolare della licenza di trasporto in conto proprio e/o da suo dipendente, l'attività non deve essere economicamente prevalente bensì complementare o accessoria all'attività principale del soggetto giuridico. Le unità alate o varate dovranno appartenere agli stessi soggetti giuridici che svolgono l'attività, oppure dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in forza di un contratto di deposito tra le parti.

Conto terzi: consiste nell'attività professionale di alaggio e varo quale prestazione di servizio verso un determinato corrispettivo da parte di imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e muniti di specifica autorizzazione.

Articolo 3 **(Ambito di applicazione)**

La presente Ordinanza di sicurezza si applica a tutti i soggetti giuridici che espletano attività di alaggio e varo nell'ambito del Circondario Marittimo di Procida e più precisamente nei siti individuati nel successivo articolo 4.

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le sotto elencate attività:

1. soggetti privati che con propri mezzi effettuano l'alaggio ed il varo di piccoli natanti con carrelli trainati da autoveicoli impegnando pubblici scali di alaggio, fermo restando il rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti sulle aree demaniali marittime impegnate da dette operazioni e/o qualsivoglia altra disposizione inerente l'attività in parola;
2. alle gru fisse e mobili allocate su aree in concessione per uso esclusivo;
3. alle gru ed alle autogru appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia.

Articolo 4 **(individuazione dei siti)**

Le attività di alaggio e varo negli ambiti portuali del circondario marittimo di Procida disciplinate dalla presente ordinanza potranno essere svolte unicamente nei siti di seguito indicati:

- 1. Porto commerciale Marina Grande di Procida:** banchina commerciale, scivoli n. 6 e 7, compatibilmente con le prioritarie esigenze operative della banchina stessa;
- 2. Porto turistico di Marina di Chiaiolella di Procida:** area di banchina limitrofa all'esistente scalo di alaggio pubblico, individuata nell'allegata planimetria e prospiciente lo specchio acqueo contraddistinto con il n. 04 (già individuata con verbale di Conferenza di Servizi della Capitaneria di Porto di Napoli in data 08.04.1997).

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 03, con riferimento alle attività di alaggio e varo che possono svolgersi liberamente sugli scivoli pubblici, purché in forma occasionale, la zona dello scivolo di alaggio e le aree ad esso limitrofe dovranno sempre essere mantenute libere dalla presenza di autoveicoli, carrelli ed unità in sosta, nonché da eventuali materiali e/o rifiuti prodotti dall'attività espletata.

Qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà comunque essere immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta anche verbale da parte dell'Autorità Marittima.

Lo specchio acqueo antistante lo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da natanti o da unità che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo.

E' altresì vietata la sosta di qualsiasi unità anche per breve durata.

Articolo 5 **(Attività di alaggio e varo)**

Le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù sono consentite unicamente nelle zone indicate al precedente articolo 4.

Sono vietate le operazioni di alaggio e varo in ore notturne. Le stesse potranno essere effettuate come di seguito indicato:

1. Porto commerciale Marina Grande di Procida:

- dal Lunedì al Venerdì, esclusi Festivi e Prefestivi, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 (sino alle ore 19.00 nel periodo 1/5 — 31/10);

2. Porto turistico Marina di Chiaiolella di Procida:

- unicamente dal Lunedì al Venerdì, **dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00** (sino alle ore 19.00 nel periodo 1/5 — 31/10).

Nel periodo **dal 01 al 31 Agosto** saranno autorizzate unicamente n. 02 operazioni giornaliere totali.

E' vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo con persone a bordo dell'unità.

I soggetti pubblici che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali per conto proprio e/o conto terzi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) accertarsi dell'idoneità e delle condizioni di praticabilità del tratto di banchina, anche in funzione del tonnellaggio dell'unità navale che di dovrà alare e/o varare e del peso del mezzo gommato che si utilizza e comunque rispettando i limiti imposti dalle vigenti ordinanze.

- b) posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio di banchina ed ad una distanza giudicata idonea dall'operatore professionale che esercita l'attività in modo da consentire in sicurezza le operazioni di alaggio e varo;
- c) durante le operazioni si dovrà porre in essere un'adeguata recinzione di tipo mobile, idonea ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della gru; inoltre dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta *'ATTENZIONE GRU IN MOVIMENTO E CARICHI SOSPESI'*;
- d) è vietato lasciare carichi sospesi incustoditi;
- e) tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/calata (cavi, fasce e simili) devono essere idonei a sostenere lo sforzo di tensione sollevamento del mezzo da alare/varare e devono rispettare quanto richiesto dalla normativa vigente, devono essere collaudati e muniti dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- f) organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità da diporto avvenga in modo ordinato senza intralciare il regolare svolgimento del traffico portuale;
- g) la sosta in banchina delle unità diporto destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dell'operazione stessa, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità onde riprendere la navigazione in sicurezza;
- h) i conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e/o persone, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale;
- i) stante la promiscuità della viabilità urbana con quella portuale, l'accesso delle autogru in porto dovrà comunque essere subordinato ad eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, in materia di circolazione veicolare.

Articolo 6

(Procedura di segnalazione certificata all'autorità competente per la gestione amministrativa del demanio portuale)

I soggetti giuridici che esercitano le attività di alaggio e varo per conto proprio e/o conto terzi all'interno del Circondario Marittimo di Procida ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione devono presentare alla Regione Campania — Direzione Generale per la Mobilità apposita *"Segnalazione Certificata Di Inizio Attività"* (S.C.I.A.) attestante il possesso dei presupposti e requisiti di legge richiesti in materia.

Una copia della suddetta dichiarazione provvista di protocollo di ricezione e/o visto dell'Autorità regionale dovrà essere consegnata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida. L'Autorità Marittima istituirà apposita raccolta di tutte le S.C.I.A. presentate dalle imprese interessate.

L'Autorità Marittima può autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni della presente ordinanza al solo fine di scongiurare improvvise ed urgenti situazioni che, se non gestite con tempestività, possono costituire nocumento alla sicurezza portuale e della navigazione nella sua ampia accezione.

Articolo 7

(Comunicazione di alaggio e varo)

Gli armateci/proprietari e/o le imprese che intendono effettuare attività di alaggio e/o varo di unità nel Circondario Marittimo di Procida, più precisamente nei siti di cui al precedente articolo 4, dovranno presentare apposita comunicazione ai Comandante del porto di Procida secondo il *format* in allegato a) alla presente Ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

La suddetta comunicazione, inoltrata **con almeno 24 ore di anticipo** anche a mezzo telefax (0818969191) o mail (ucprocida@mit.gov.it) - deve essere conforme **all'allegato a)**, compilata in stampatello ed in ogni sua parte apponendovi in calce le firme ben leggibili del committente (quale affidamento dell'incarico) e della ditta esecutrice (quale accettazione dell'attività).

Qualora non ancora presentata a corredo dell'istanza dovrà essere allegata una tantum copia della S.C.I.A. di cui al precedente articolo 6.

Preventivamente alle operazioni di alaggio/varo, il soggetto interessato dovrà recarsi presso l'Autorità Marittima per l'apposizione del visto di *"operatività portuale"* e solo dopo tale procedura e qualora non sussistono impedimenti connessi alla situazione operativa in porto, potrà effettuarsi l'operazione comunicata. Il mancato visto e/o la mancata presentazione per il visto costituiscono diniego all'attività di alaggio e varo dell'unità, che non potrà essere effettuata.

In caso di sovrapposizione di operazioni di alaggio e/o varo, la priorità fra le stesse verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle relative comunicazioni, annotato su apposito registro tenuto dalla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.

Articolo 8 **(Disposizioni sanzionatorie)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli artt. 1231, 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.

Articolo 9 **(Disposizioni transitorie e finali)**

La pubblicità della presente Ordinanza, che entrerà in vigore dal giorno 01 aprile 2014 sostituendo ed abrogando gli artt. dal n. 71 al n. 80 dell'Ordinanza n. 26/10 in data 05.08.2010, verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo dell'ufficio;
- inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/procida;
- opportuna diffusione tramite gli organi di informazione locali.

Procida, 28/03/2014

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe PANICO
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000